



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

25 SET 2013 N. 1212 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al 10 OTT 2013

il 25 SET 2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 68 del 25 SET 2013

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Puglia – sede di Bari promosso dal sig. Nocco Antonio. Incarico a legale di fiducia per resistere in giudizio.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Bari, notificato a questo Ente in data 28/08/2013, assunto al protocollo generale in data 29/08/2013 al n. 20264, il Sig. Nocco Antonio, rappresentato e difeso disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Muscatello del Foro di Bari e dall'Avv. Fabrizio Cecchi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Bari alla Strada Torre Tresca n. 2A, chiede che:
“fatta salva ogni ulteriore deduzione nel corso del presente giudizio, che a codesto eccellentissimo Tar piaccia accogliere la presente impugnativa e, per l'effetto in via preliminare, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento inerte del Comune di Castellana Grotte, in persona del Sindaco pro tempore;
 - *in via principale e, per l'effetto, ordinare al Comune di Castellana Grotte, in persona del Sindaco pro tempore, di provvedere (i) ai necessari interventi di adeguamento e risanamento nonché (ii) alla programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria che ne assicuri l'efficienza per il futuro, dei canali sotterranei di scolo delle acque reflue della Via San Francesco e della Via San Giovanni Bosco al fine di eliminare definitivamente ogni possibilità (i) di infiltrazioni e di riversamenti nella proprietà del ricorrente, il Signor Nocco e (ii) di ulteriori e futuri danni nei confronti del medesimo e della sua attività commerciale, la DiBeVaL;*
 - *in via graduata: nominare sin d'ora un Commissario ad acta, che possa sostituirsi all'Amministrazione comunale ove questa non provveda nei termini che a codesto Eccellentissimo Tribunale amministrativo regionale piacerà determinare, (i) perché individui ed attui la migliore soluzione per l'adeguamento ed il risanamento dei canali di scolo delle acque reflue sottostanti la via San Francesco e della via San Giovanni Bosco e (li) determini la*

definitiva eliminazione delle continue infiltrazioni e delle prevedibili future episodiche esondazioni dannose per il Signor Nocco ed a tal fine (iii) sia dotato dei poteri necessari a reperire i mezzi finanziari indispensabili per la realizzazione degli interventi, da individuare a sua cura anche per il mezzo e/o con l'ausilio dei consulenti tecnici dei quali il commissario riterrà di doversi avvalere.

EVIDENZIATO che, come riportato nel ricorso medesimo, questo Ente negli anni ha provveduto ad effettuare vari interventi di manutenzione straordinaria per la soluzione del problema prospettato dal ricorrente, mentre non risultano eseguiti interventi da parte del condominio nel quale è allocata la proprietà immobiliare del sig. Nocco, che pure avrebbe dovuto provvedere alla regimentazione delle acque di scolo.

CONSIDERATO che non è, quindi, imputabile al Comune di Castellaneta alcun inadempimento nella corretta ed efficiente gestione della cosa pubblica, con particolare riguardo alla manutenzione dei canali di scolo delle acque piovane reflue delle vie San Francesco e San Giovanni Bosco.

EVIDENZIATO, altresì, che non risultano né sono state indicate nell'atto introduttivo del giudizio relazioni tecniche o perizie che supportino l'assunto di parte ricorrente circa la effettiva causa delle presunte infiltrazioni e la esclusiva imputabilità delle stesse ad una *mala gestio* da parte dell'Amministrazione.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonella Martellotta, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n. 168.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Bari, con atto notificato a questo Ente in data 20/09/2013, assunto al protocollo generale in data 29/08/2013 al n. 20264, dal Sig. Nocco Antonio, rappresentato e difeso disgiuntamente,

dall'Avv. Francesco Muscatello del Foro di Bari e dall'Avv. Fabrizio Cecchi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Bari alla Strada Torre Tresca n. 2°;

- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Antonella Martellotta, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n. 168;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

Timbro

VISTO LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto la regolarità contabile del presente decreto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000.

Lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)